

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04082/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4082 del 2021, proposto da

Patricia Monica Miotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Commissione di Concorso per Le Classi di Concorso Ac24 e Ac25 non costituiti in giudizio;

nei confronti

Filippo Alunni non costituito in giudizio;

a) L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI, OVVERO L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA':

- del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Lazio prot. n. 38 del 3 febbraio 2021 (doc. 1), pubblicato sulla pagina web del medesimo USR in data 4 febbraio 2021 e comunicato in data 5 marzo 2021 con nota pec dell'Ufficio IV prot. n. 3808 del 4 febbraio 2021 (doc. 2), con il quale sono state rettificate le graduatorie definitive di merito per la Regione Umbria delle classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo) limitatamente alla posizione della Prof.ssa Patricia Monica Miotti;
- del verbale di valutazione n. 61 del 22 ottobre 2020 della Commissione di Concorso AC24 e AC25 con il quale è stato decurtato di ben 5 punti il punteggio dei titoli della Prof.ssa Miotti portandoli dai precedenti 38,60 a 33,60 (doc. 3);
- del verbale di integrazione del 29 dicembre 2020 con il quale è stata confermata la decurtazione del punteggio attribuito ai titoli della Prof.ssa Miotti (doc. 4);
- laddove occorrer possa, del provvedimento del USR Umbria con il quale la ricorrente è stata assegnata nella sede di Terni all'IISPTC “A. Casagrande – F. Cesi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi ed in particolare, in via subordinata, del Bando di Concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con D.D.G. n. 85/2018 (doc. 5) e della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 6) laddove dovesse risultare non consentita l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti ai titoli di abilitazione esteri pur aventi caratteristiche analoghe a quelli italiani e/o europei ai quali tale punteggio è invece riconosciuto.

b) PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso dei titoli culturali e professionali il punteggio di 58,60 e, quindi, il punteggio totale di 98,60 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'erronea ed illegittima valutazione

c) laddove Codesto Tar non possa provvedere direttamente, PER LA CONDANNA

IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate alla rettifica della graduatoria di merito per la Regione Umbria per le classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo), anche mediante nomina di una Commissione in diversa composizione, e, conseguentemente, alla riassegnazione della sede di ruolo della ricorrente, nonché al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria rettificata impugnata;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;
- che è necessario che l'amministrazione fornisca adeguati chiarimenti sulle ragioni per le quali non ha riconosciuto i punti rivendicati dalla ricorrente e, in sede di rivalutazione dei titoli, ha anche decurtato, rispetto alla precedente valutazione, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, il comportamento dell'amministrazione sarà valutata ai sensi dell'art 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio e l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio dell'8 giugno 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO